

# ***“Verso un sistema europeo di trasferimento dei crediti per l’istruzione e la formazione professionale”*** ***SEC(2006)1431 del 31/10/06***

“EUROPEAN CREDIT SYSTEM FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING - ECVET”

## **4.2 QUESTIONARIO PER IL PROCESSO DI CONSULTAZIONE NAZIONALE**

Le parti coinvolte nella consultazione sono invitate a rispondere al seguente questionario, considerato particolarmente importante per l’elaborazione del sistema ECVET:

### **4.2.1 L’obiettivo e le motivazioni del sistema ECVET**

- *Gli obiettivi e le funzioni più importanti dell’ECVET ed il ruolo delle autorità competenti sono presentati in modo esauriente nel documento di consultazione? Se no, cosa manca?*

Si apprezza nel documento di consultazione l’evidenza data ai seguenti punti:

1. costruzione del sistema di *lifelong learning* europeo, nel rispetto delle politiche nazionali, ma anche nell’ottica del coordinamento aperto proposto con Istruzione & Formazione 2010;
2. adozione di un sistema comune di definizione, attribuzione e trasferimento dei crediti, nell’ambito di un processo *bottom up* e secondo una logica di progressivi e liberi accordi tra i diversi attori, soggetti e sistemi (nazionali e regionali);
3. funzionalità del dispositivo ECVET rispetto alla fondamentale istanza del riconoscimento del valore, della messa in trasparenza e del trasferimento delle competenze;
4. finalizzazione dei suddetti processi e strumenti al diritto del cittadino alla capitalizzazione ed al riconoscimento delle proprie acquisizioni, al di là dei diversi contesti ed in rapporto alla certificazione.

Tuttavia, si potrebbe enfatizzare ancora di più, per evitare incomprensioni, che l’ECVET risponde alla necessità di trasferire, accumulare/capitalizzare e riconoscere i risultati di apprendimento raggiunti lungo tutto l’arco della vita, indipendentemente dai percorsi e dai sistemi (formali, non formali, informali) in cui sono stati raggiunti, considerando solamente il “contenuto” di tali risultati, raggruppati in unità.

Sarebbe importante anche precisare che, di per sé l’ECVET non comporta né l’armonizzazione dei vari sistemi nazionali, né l’introduzione di cambiamenti fondamentali. Ciò che l’ECVET richiede è una **diversa rappresentazione** dei risultati di apprendimento che possono essere raggiunti in questi sistemi.

Per far questo è necessaria una grande collaborazione tra tutti gli attori, una disponibilità ad apprendere dagli altri, la responsabilità di trovare soluzioni comuni, operando per sviluppare e implementare in modo integrato e sinergico i diversi *framework* elaborati a livello europeo (EQF, ECVET, Key Competences, Principi per l’Assicurazione Qualità, ecc.).

Proprio affinché ECVET possa presentarsi sia come una proposta coerente con le proprie finalità (riassumibili nel principio della messa in trasparenza e centralità delle

competenze, rispetto a quella del percorso e del titolo), sia nei termini di percorso “sostenibile” per i diversi Paesi dell’Unione, occorre che esso si fondi su *concetti non equivoci, trasparenti e soprattutto condivisi da tutti*.

La sfida attuale è quella di costruire una sorta di **moneta comune** – non unica – per mezzo della quale i risultati di apprendimento acquisiti nei sistemi nazionali possano essere facilmente “convertiti” (così come le relative qualifiche e i titoli che le certificano).

Una opportuna verifica deve riguardare innanzitutto l’accezione con la quale nel documento sono esplicitati i *principi* cardine del sistema ECVET. Particolarmente auspicabile, poi, un chiarimento specifico ed ulteriore sui seguenti aspetti:

- legame del sistema ECVET con l’EQF;
- natura degli accordi (di partenariato; sulle corrispondenze tra certificazioni e loro elementi; contratto pedagogico; ecc.) e loro valore (fondativo; imprescindibile) in rapporto all’adozione del dispositivo (attribuzione del credito e determinazione del suo peso); da approfondire l’estensione della negoziazione anche all’aspetto della pianificazione degli interventi formativi
- ruolo e funzioni delle autorità pubbliche ed istituzionali, in rapporto alla molteplicità dei diversi soggetti ed attori implicati nel processo.

In generale, occorre che sia maggiormente esplicitata e quindi salvaguardata la *finalità complessiva di messa in trasparenza* delle certificazioni cui anche questo strumento risponde (assieme agli altri dispositivi EQF, Europass, Ploteus). Lo strumento ECVET, infatti, se da un lato dimostra grandi potenzialità, dall’altro rischia di ingenerare una sorta di eterogeneità dei fini, spostando ancora l’accento e l’attenzione dall’oggetto proprio del trasferimento (la **competenza**) alla sua astratta misura (il **credito**, nei termini di determinazione quantitativa o “peso”, attribuito in termini assoluti, in rapporto alla certificazione di **qualifica**).

Si rende in tal senso necessario:

1. esplicitare i **significati dei termini** in rapporto ai diversi contesti di utilizzo, chiarendo in modo particolare e nelle loro possibili accezioni i **due concetti chiave**:

- a) **credito**: in Italia, nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale, a tale espressione si associa quella di “*riconoscimento*”, cioè l’*assegnazione di valore* a certificazioni di competenza, attestazioni o altre evidenze che documentino l’apprendimento maturato, che si traduce in concreto in una *determinazione quantitativa* (ore, frazioni di percorso, unità formative, ecc.) *scontabile* ai fini della partecipazione ad un processo formativo coerente. Nella proposta comunitaria allo stesso termine si associa anche quello di “assegnazione” di un “peso”, inteso come incidenza sul valore complessivo del percorso per il quale viene concesso il credito.. Tale impostazione è molto più vicina al modo in cui il concetto di “credito” viene utilizzato nel sistema universitario del nostro Paese, dove l’assegnazione del valore si lega alla articolazione del *percorso* di formazione (*ore di lezione e ore di studio*), piuttosto che al *risultato* conseguito in termini di apprendimento reale (*competenze*) ai fini dell’ingresso in altro percorso formativo;
- b) **qualification**: il concetto utilizzato in forma generica nei documenti comunitari deve essere attentamente riportato al nostro sistema di istruzione e formazione, sapendo distinguere di volta in volta quando esso identifica ciò che in Italia rappresenta una attestazione certificativa di “qualifica professionale” e quando esso, invece, sta ad identificare una qualificazione in senso più ampio, ovvero la certificazione del raggiungimento di determinati livelli di competenza, a seguito

di diversi percorsi di apprendimento (formali, non formali ed informali). Si propone di adottare il termine in modo che comprenda sia i titoli di studio sia le qualifiche professionali, come previsto dal glossario relativo all'EQF;

2. definire la casistica delle diverse situazioni di riconoscimento del credito, in rapporto ai contesti di apprendimento (formale, non formale ed informale), alla presenza o meno di accordi tra soggetti partner, alle direzioni “in uscita” ed “in ingresso” rispetto alle quali le certificazioni di competenza devono essere spese;

3. assumere quale criterio generale quello che assegna all'*organismo ricevente* il compito di *determinazione* (tramite utilizzo dell'unità di misura e della scala di punteggio ECVET) del peso del *credito*, a fronte della certificazione delle competenze (che costituisce oggetto del credito e del trasferimento). In via subordinata, *a condizione che esista un sistema di accordi ex ante* concernenti gli standard di contenuto tra gli organismi interessati, è possibile prevedere una attribuzione del peso credito anche da parte dell'organismo “in uscita”. Tale criterio, risultato di un percorso di condivisione istituzionale in Italia, è già stato per altro formalizzato l'Accordo siglato in Conferenza Unificata in data 28 ottobre 2004, in materia di certificazioni finali ed intermedie e finalizzato al passaggio reciproco tra i sistemi dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale.

Per quanto riguarda infine il ruolo delle autorità competenti, proprio per rispondere meglio alla sfida prospettata da Istruzione & Formazione 2010, occorre considerare che in Italia si sta ridisegnando un sistema di *governance* complessiva in cui i singoli soggetti, istituzionali e le parti sociali, coinvolti nella realizzazione del sistema nazionale di standard professionali, formativi, di valutazione e certificazione possano svolgere in maniera adeguata i rispettivi compiti e funzioni, definendo di fatto una cornice unica attraverso la quale rapportarsi con l'Europa.

Le amministrazioni nazionali e regionali coinvolte nel sistema della LLL (per l'Italia il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, quello dell'Istruzione, quello dell'Università e le Regioni) si sono impegnate a lavorare in sinergia per garantire la migliore implementazione possibile del sistema proposto, pur nel rispetto delle specificità territoriali.

- *Quale sarebbe il principale valore aggiunto del sistema ECVET così come concepito?*

Il principale valore aggiunto può essere costituito dalla possibilità di creare una piattaforma comune che consenta, nel medio e lungo periodo, da una parte il confronto e la trasparenza dei risultati tra i vari Paesi e, dall'altra, il trasferimento e l'accumulo delle competenze. Sarà così favorita la mobilità, valorizzando le specificità ed arricchendo il sistema formativo europeo.

ECVET, oltre ad essere uno strumento importante per le istituzioni e di dialogo ed integrazione tra sistemi istruzione-formazione-lavoro rappresenta un “**reale servizio a beneficio dell'individuo**” e potrebbe diventare parte integrante di un approccio globale e culturale allo sviluppo di sistemi di *lifelong learning* aiutando anche a colmare i divari tra i diversi Paesi.

Il sistema ECVET potrebbe costituire un valore aggiunto in relazione ai seguenti aspetti:

### 1. **supporto al processo di costituzione di un sistema nazionale e transnazionale di *lifelong learning***

Il sistema traduce in uno strumento operativo il metodo del “coordinamento aperto” adottato dai Paesi dell’Unione in materia di *lifelong learning*: adesione volontaria ed al contempo carattere reciprocamente vincolante del patto / accordo cui si aderisce, richiedono forte responsabilizzazione dei soggetti cui a livello nazionale e territoriale compete la definizione delle politiche e la programmazione degli interventi. Il carattere convenzionale dell’attribuzione di valori condivisi necessariamente richiede che tale attribuzione sia il risultato della condivisione di principi e riferimenti comuni, nonché della predisposizione di strumenti/procedure che traducano in prassi operative tali principi. Sebbene già vi siano state e siano in corso esperienze di questo tipo, è la prima volta che nell’ambito del *lifelong learning* si adotta un simile approccio trasversale alle “filieri” formative, centrato non sui contesti di apprendimento, ma sui risultati dei processi di apprendimento che avvengono nei diversi contesti; d’altra parte questa costituisce l’unica via per permettere di leggere il valore delle diverse certificazioni che attestano i risultati di apprendimento conseguiti dalle persone e, quindi, rendere per loro effettiva la mobilità tra i territori e tra i sistemi/contexti formali, non formali ed informali di apprendimento senza disperdere quanto già capitalizzato nelle diverse esperienze già realizzate.

In questa direzione si sta muovendo anche l’insieme degli attori istituzionali e non, di livello nazionale e regionale, del sistema di *lifelong learning* italiano, per la costruzione di un quadro nazionale di standard minimi condivisi per l’identificazione, il riconoscimento e la certificazione dei risultati di apprendimento, in qualunque contesto essi siano stati conseguiti. In quanto condivisi, i risultati di apprendimento - in termini di competenze, conoscenze e abilità, per svolgere determinate attività - devono costituire il riferimento per l’individuazione - ai diversi livelli di governo delle politiche e degli interventi di istruzione e formazione - degli standard formativi, ovvero attinenti le singole filiere formative.

### 2. **diritto della persona al riconoscimento delle proprie acquisizioni**

Una volta salvaguardato il principio della centralità della competenza, quale oggetto proprio della messa in trasparenza e del trasferimento, nonché il principio generale secondo il quale l’attribuzione del peso del credito è in capo all’organismo /soggetto ricevente, il dispositivo ECVET può rivelarsi come utile strumento in rapporto al *diritto della persona* al riconoscimento delle proprie acquisizioni, in quanto l’assegnazione del punteggio al credito conferisce allo stesso un *carattere vincolante*, nell’ambito del sistema di accordi ed in rapporto al conseguimento della qualificazione. Sempre in rapporto a tale diritto, viene al contempo reso certo il diritto al riconoscimento di *tutti gli apprendimenti*, indipendentemente dall’ambito formale, non formale ed informale di acquisizione.

### 3. **Occupabilità dei lavoratori**

Si sottolinea quindi che il valore aggiunto non si esplica solo in termini di mobilità o trasferibilità dei crediti ma anche in funzione dell’occupabilità dei lavoratori.

Il Ministero della Pubblica Istruzione sottolinea inoltre che l’ECVET potrà essere uno strumento importante anche per:

- affrontare la molteplicità dei modelli formativi professionali esistenti all’interno dei singoli paesi membri;

- impostare i settori dell'istruzione, della formazione professionale e delle politiche attive del lavoro come un unico sistema in cui i diversi elementi interagiscono tra loro;
- considerare la sperimentazione come effettivo valore aggiunto se espressamente richiamata come strategia perché questo consentirebbe di favorire il confronto con tutti i Paesi, coniugando insieme formazione, mobilità qualificata e occupazione.

Infatti in Italia è in corso, nell'ambito del sistema di istruzione e formazione, un processo riformatore finalizzato ad assicurare l'acquisizione delle competenze chiave a studenti ed adulti e a rilanciare l'istruzione tecnica e professionale secondo principi e criteri tesi a valorizzare la cultura tecnico – professionale.

**In tale processo l'impianto dell'ECVET costituisce un punto di riferimento importante.**

In particolare si richiamano i seguenti interventi:

- riorganizzazione dell'istruzione tecnica e professionale attraverso modalità che fanno riferimento ad alcuni aspetti fondamentali posti a base del sistema ECVET, tra cui assume particolare rilevanza la centralità dei risultati di apprendimento, quale elemento strutturale dei relativi percorsi;
- previsione di strutture a livello provinciale o subprovinciale denominate "Poli tecnico – professionali", costituiti da istituti tecnici e professionali, strutture formative accreditate dalle Regioni ed istituti tecnici superiori aventi il fine di promuovere in modo stabile ed organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica. I poli possono costituire un riferimento importante per l'attuazione della fase sperimentale del sistema ECVET;
- adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico – professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni;
- costituzione di un apposito repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi sopraindicati.

#### **4.2.2 Le basi tecniche dell'ECVET**

- *Ci sono delle specifiche tecniche che richiedono di essere precisate in vista dell'implementazione concreta dell'ECVET? Se sì, quali sono?*

Le specifiche tecniche sono chiare e solide. In vista dell'implementazione, tuttavia, tali specifiche sono troppo generali e richiedono qualche altra precisazione. Con questa consapevolezza, la Commissione europea si è impegnata a favorire, dopo l'adozione dell'ECVET, la diffusione delle metodologie più appropriate e lo sviluppo di nuove metodologie: *«on ECVET will be enhanced and expanded through the development of, for example, a "tool box" or a system user guide»* [SEC(2006)].

Sarebbe opportuno dare ancor più pregnanza al termine "condivisione", potenziando le occasioni di confronto diretto tra i vari soggetti che partecipano alla fase della consultazione nazionale; quest'ultima dovrebbe essere avviata a seguito di un'azione di divulgazione che permetta ai diversi soggetti non direttamente coinvolti nei lavori del Gruppo tecnico della Commissione di conoscere e seguire il percorso per la formulazione della proposta. In tal modo soltanto

- la fase di consultazione nazionale sulla proposta può costituire un'effettiva occasione di partecipazione alla integrazione/implementazione della proposta

- stessa, contribuendo a renderla “sostenibile” nei diversi contesti nazionali/regionali;
- fin dalla nascita della proposta si pongono le condizioni per quella responsabilizzazione dei diversi soggetti istituzionali e non, indispensabile affinché una volta definito e formalizzato lo strumento esso sia effettivamente e consapevolmente adottato su base volontaria.

In particolare l’ECVET potrà essere uno strumento importante per:

- **rinforzare la centralità dei risultati di apprendimento lungo tutto il corso della vita** e promuovere quel **cambiamento di paradigma** (il passaggio dalla centratura sugli *input* di insegnamento alla centratura sugli *outcomes* di apprendimento) perseguito nell’ambito sia del Processo di Bologna, sia del Processo di Bruges-Copenhagen [ECVET = «*modern and ambitious approach focused on learning outcomes*» SEC(2006)];
- **consolidare** l’utilizzo delle **unità** come rappresentazione di insiemi omogenei di risultati di apprendimento e come standard di riferimento per la loro certificazione, indipendentemente dai contesti in cui tali risultati sono stati raggiunti (favorendone la patrimonializzazione e il riconoscimento);
- **promuovere l’interpretazione qualitativa dei crediti** di risultati di apprendimento, **valutando** anche l’**opportunità** di adottare un apprezzamento **quantitativo** dei medesimi (*credit points*);

Sulla base di una riflessione di tipo tecnico appare utile disporre di punti di riferimento comuni –**orientativi e non cogenti**, com’è nello spirito dell’ECVET – relativamente ai seguenti argomenti.

- Semplici **regole sintattiche** ed **esempi** per la formulazione dei **descrittori** dei risultati di apprendimento.

Tali regole dovrebbero favorire una descrizione appropriata delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, considerate appunto come *outcomes* e non come *input* dell’apprendimento, in coerenza con le definizioni proposte nel documento EQF.

È noto che esistono diversi metodi di descrizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze: tuttavia non tutti questi metodi sono coerenti, pertinenti ed efficaci in relazione all’impianto metodologico proposto. Non è dunque sufficiente affermare che le *unità* di *learning outcomes* devono essere «*legible and understandable*» [SEC(2006)]: sono necessari supporti tecnico-metodologici aggiuntivi per assicurare preventivamente tale leggibilità e comprensibilità.

- **Criteri** per definire il grado di **analicità dei descrittori** dei risultati di apprendimento.

Sarebbe di grande importanza che qualche criterio fosse proposto, allo scopo di favorire un convincente equilibrio tra due possibili eccessi opposti: inutile dettaglio (moltiplicazione dei descrittori), insignificante genericità (insufficienza di descrittori). Tali criteri faciliterebbero la costruzione della “moneta comune” da tutti auspicata per facilitare la convertibilità delle competenze acquisite nei sistemi nazionali.

In tale direzione sono state ad esempio definite le linee guida per la compilazione del Libretto formativo del cittadino (accordo in Conferenza Unificata del luglio 2005).

Il CEDEFOP, nel dare indicazioni per la compilazione del documento “EUROPASS Supplemento al Certificato”, indica in circa 15 righe la misura adeguata per rappresentare le abilità e le competenze certificate.

Inoltre, in Italia, nella pratica della compilazione del Supplemento al Certificato nei percorsi IFTS si è adottato il criterio del titolo delle unità capitalizzabili. Ciò rimanda ad un altro problema accennato al punto successivo.

- **Criteri per definire il numero** delle unità che compongono le qualifiche e i titoli, con riferimento ai livelli dell’EQF.

È evidente che un numero troppo limitato di unità non favorisce la componibilità delle certificazioni (riproducendo la rigidità dei lunghi percorsi, tipici di alcuni sistemi formativi formali), mentre un numero troppo grande rischia di frammentare eccessivamente i processi di apprendimento (che devono mantenere una propria unitarietà e un carattere sostanzialmente olistico), rendendo meno attendibile la loro valutazione.

- **Criteri per la composizione in unità dei risultati di apprendimento.** Per facilitare l’accumulo/capitalizzazione sarebbe utile proporre **una tipologia orientativa delle unità.**

L’applicazione delle regole, dei descrittori e dei criteri sopra citati in relazione ai risultati di apprendimento (learning outcomes), per il sistema di istruzione, necessita di apposite linee guida che tengano conto della necessità di una rivisitazione degli impianti epistemologici delle discipline, in funzione della determinazione delle unità di competenza di cui il sistema ECVET si sostanzia.

Ad esempio, potrebbe essere utile prevedere unità relative alle *key competences* (competenze di base e trasversali). Potrebbero inoltre essere individuate le unità comuni a più qualifiche.

- *Le specifiche tecniche dell’ECVET prendono sufficientemente in considerazione:*

- *valutazione*
- *validazione*
- *riconoscimento*
- *capitalizzazione*
- *trasferimento*

*dei “learning outcomes” (risultati di apprendimento) formali, non formali o informali? Se no, potete fornire dei dettagli?*

Le specifiche tecniche prendono sufficientemente in considerazione i passaggi necessari che portano al trasferimento dei risultati di apprendimento da un contesto all’altro.

Naturalmente, le specifiche tecniche dovrebbero essere sia precisate, come illustrato nel punto precedente, sia, possibilmente, arricchite con semplici indicazioni orientative, specialmente sugli aspetti tecnici fondamentali dei processi di valutazione, di validazione e di riconoscimento.

Per quanto riguarda la **valutazione** dei risultati di apprendimento, dovrebbe essere sottolineato che l’**oggetto di valutazione** non è la memorizzazione-comprensione delle conoscenze o la dimostrazione di singole abilità ma il saper agire in una situazione complessa (il più possibile simile a quella “professionale”), mobilitando e integrando efficacemente un’ampia gamma di conoscenze, abilità e competenze.

In Italia, inoltre sarà necessario promuovere maggiormente una nuova cultura e creare prassi e scambi di esperienza nella valutazione dei “risultati di apprendimento” – anche perché c’è una tradizione più consolidata relativa alla “valutazione finale” per il conseguimento di qualifiche e titoli all’interno dei percorsi di apprendimento formali (come l’ECVET presuppone).

Fuori dai percorsi formali vi è una bassa tradizione culturale e metodologica circa il processo e gli strumenti di valutazione e validazione. La “valutazione” e anche la “validazione” dell’esperienza e delle competenze comunque acquisite, che possono basarsi prevalentemente sulle evidenze (attraverso dossier o portfolio) presentate dalla persona, devono essere progettate tenendo conto della natura dei risultati di apprendimento da valutare, dell’esperienza individuale, dei fattori di contesto necessari, ecc .

Il processo di valutazione e di validazione deve prevedere condizioni appropriate, competenze di chi svolge tali funzioni, un riferimento chiaro e trasparente (per quantità e qualità) dello standard che deve essere raggiunto.

Un sistema di certificazione adatto a favorire l’accumulo/capitalizzazione e il riconoscimento di unità di risultati di apprendimento comunque acquisiti (come richiesto dall’ECVET), deve pertanto poter contare su **professionalità, metodi e procedure** che ne assicurino l’affidabilità.

In particolare, dovrebbero essere proposti criteri per la scelta degli **strumenti di valutazione e validazione**, tenendo presente, che se è forse facile costruire strumenti adatti per valutare singolarmente specifici risultati di apprendimento, occorre evitare il rischio di frammentare l’esperienza e di disaggregare l’apprendimento delle persone.

E’ necessario far convivere un sistema ad accumulazione per singole unità con un approccio olistico alla valutazione e validazione, basato su strumenti capaci di verificare unitariamente e in modo integrato i risultati di apprendimento. Questo è infatti molto importante con riferimento alla formazione iniziale in cui è necessario mantenere coesa l’identità formativa e professionale di giovani che accedono ai primi livelli di qualificazione.

- *L’assegnazione di crediti alle qualificazioni ed alle unità capitalizzabili e l’utilizzo di un riferimento numerico pari ad un totale di 120 crediti, sono complessivamente in grado di assicurare la convergenza degli approcci e la coerenza del sistema a livello europeo? Se no, quali sono le vostre proposte?*

Di per sé la convenzione adottata è complessivamente in grado di assicurare la Convergenza degli approcci e la coerenza del sistema a livello europeo.

Tuttavia, si osserva che in Italia gli studenti, le famiglie, i vari attori del sistema istruzione-formazione-lavoro, non hanno fino ad oggi una confidenza con il sistema dei crediti e dei punteggi di credito.

E’ nel sistema universitario che invece vi è una certa confidenza con un altro sistema di crediti quale è quello ECTS, nel quale un anno di lavoro di apprendimento corrisponde a 60 crediti.

Sarà importante spiegare meglio la diversa base di riferimento che potrebbe generare qualche confusione ed incomprensione.

L’utilizzo di un’unica unità di misura infatti **non garantisce di per sé** la convergenza di approcci rispetto alla finalità della messa in trasparenza e del trasferimento delle competenze, rischiando anzi di mettere in primo piano la sua astratta e convenzionale determinazione quantitativa, rispetto al contenuto stesso del “valore”. Il rischio è che

tutto venga indifferentemente scambiato con tutto, mettendo in secondo piano e snaturando il contenuto (competenza) della transazione.

L'idea di ricorrere – seppure come “*risorsa informativa addizionale*” – ad un sistema quantitativo di crediti sembra infatti generare molti più problemi di quanti non ne risolva. Differentemente dal suo modello ispiratore (ECTS), ci si muove in un campo fortemente segnato dall'assenza di standard formativi univoci di riferimento. Quando si dice che una delle funzioni dei crediti è “*dare una rappresentazione semplice del valore relativo di una unità di apprendimento in rapporto alla certificazione completa*”, resta il problema di come definire la base di valore di quest'ultima. In ECTS, è possibile dire che p.e. “un insegnamento vale 5 crediti” sulla base della comune adozione del riferimento al *work load* (carico orario teorico formativo), a sua volta reso possibile dal complessivo Processo di Bologna, che ha portato ad una “meta-standardizzazione” dei percorsi di laurea (una laurea triennale è sempre 180 crediti; una specialistica 120, etc.), così fra loro facilmente comparabili. Ben diverso è il caso dell'offerta di istruzione e formazione professionale, non essendoci una stretta coerenza fra la sua durata/intensità di *work load* e il titolo/qualifica conseguito in esito. Ciò ancor più se si prendono in conto gli apprendimenti non formali.

Per evitare ciò è essenziale che i diversi soggetti:

- a) assumano o procedano verso la definizione congiunta di *quadri di riferimento*, relativi a *standard di contenuto e di processo*, quale fondamento dei processi di certificazione della competenza e finale di qualifica;
- b) riconoscano quale principio generale che la determinazione quantitativa del credito è responsabilità dell'*organismo ricevente*;
- c) realizzino un contestuale chiarimento ed una condivisione di quegli *elementi “irrefutabili”* che devono entrare necessariamente nell'accordo:
  - criteri e modalità di *definizione delle corrispondenze* tra le certificazioni (con riferimento all'EQF) e gli oggetti (unità di competenza) che le compongono;
  - *metodo di attribuzione* dei crediti;
  - *criteri di determinazione del peso* del credito.

Ferme restando le perplessità sopra segnalate, sarebbe comunque interessante capire meglio i motivi che hanno suggerito la scelta dei 120 punti di credito medi per anno, verificando presso i sistemi nazionali quale numero di riferimento è stato ritenuto idoneo.

#### **4.2.3 Implementazione dell'ECVET**

- *Quali sono le condizioni per cui la descrizione delle qualificazioni in termini di learning outcomes e la loro descrizione in unità capitalizzabili potrebbero migliorare effettivamente la trasparenza delle stesse qualificazioni e contribuire allo sviluppo della fiducia reciproca?*

1. Considerata la tradizione italiana, nella quale i sistemi di istruzione e formazione professionale sono molto istituzionalizzati (finora è stata prevalente una logica di *government*), condizione essenziale per l'implementazione dell'ECVET è la crescita di una cultura diffusa tra gli operatori che valorizzi i processi di condivisione di principi e regole (nella logica della *governance*), utilizzando ampiamente le intese e gli accordi tra *partner*.

Pertanto, la condivisione di un sistema di descrizione delle qualificazioni è in prima battuta un risultato della condivisione di un insieme dei principi e riferimenti; soltanto quando tale condivisione è consolidata, l'utilizzo di metodi descrittivi, meccanismi di attribuzione di valore convenzionale possono

concorrere in un ottica di miglioramento continuo ad accrescere la qualità dei servizi finalizzati a garantire il diritto all'apprendimento, al lavoro ed alla mobilità dei cittadini e, quindi, la fiducia reciproca dei sistemi nazionali/regionali di *lifelong learning*.

Questo è, giustamente, il primo passo previsto per l'implementazione dell'ECVET nel documento sottoposto a consultazione.

Alcuni rappresentanti delle parti sociali (CGIL – CISL – UIL) auspicano inoltre che venga loro riconosciuto un ruolo determinante nella definizione delle qualificazioni, come pure dovrà essere sempre presente il collegamento fra istruzione, formazione professionale e continua e figure professionali.

In Italia sarà particolarmente importante informare tutti gli attori che, nell'ambito di questi accordi tra *partner*, il **riconoscimento** dei crediti dovrebbe essere **automatico**, laddove si è in presenza di un accordo tra *partner*. Questo aspetto sarà di sicuro interesse soprattutto per gli studenti, responsabilizzando i soggetti che forniscono formazione e governano i sistemi formativi, quali i Ministeri competenti e le Regioni.

2. Direttamente collegata a quella precedente, una seconda condizione è il rafforzamento dell'impegno italiano nell'adozione dei principi e nell'implementazione delle prassi di **assicurazione della qualità** (cfr. *Council Conclusions on quality assurance in vocational education and training*, 9599/04 EDUC 117 SOC 252, 18 May 2004).
3. Entrambe le condizioni suddette comportano che sia realizzata un'altra condizione, che consiste nella generalizzazione tra tutti gli attori della consapevolezza e della volontà di integrare sempre di più i sistemi istruzione-formazione-lavoro, in modo da creare un **comune spazio italiano dell'apprendimento**, come parte integrante di quello europeo.
4. E' opportuno che la definizione dei nuovi percorsi di formazione, percorsi triennali ma anche stage, tirocini e apprendistato, abbia come riferimento le esperienze e le elaborazioni che in Europa si sono già fatte nella definizione delle qualifiche. E' necessario altresì definire un sistema di competenze per i percorsi formali dell'istruzione per agevolare la comunicabilità fra i sistemi.
5. Infine, un contributo importante per l'implementazione dell'ECVET sarà offerto dai risultati dei lavori dell'istituendo Tavolo Nazionale (cfr. più avanti la risposta alla domanda «*Ci sono nel vostro sistema di certificazione fattori e condizioni favorevoli all'introduzione dell'ECVET?*»). L'obiettivo del Tavolo è quello di realizzare il sistema nazionale di standard (professionali, di riconoscimento e certificazione delle competenze, formativi), al fine di sostenere lo sviluppo del **quadro nazionale delle qualifiche e dei titoli** (National Qualification Framework - NQF), centrato sui risultati dell'apprendimento e non sugli obiettivi formativi, la cui definizione rimarrà un compito dei sistemi formativi.

Qualora, com'è possibile, questo quadro nazionale di riferimento fosse strutturato sulla base di unità capitalizzabili ed eventualmente di «*credit points*» correlati alle singole unità, l'implementazione dell'ECVET sarebbe sicuramente favorita.

Fondamentali contributi per il conseguimento di questo obiettivo sono rappresentati dalle innovazioni introdotte negli Ordinamenti del sistema di istruzione dalle leggi più recenti, che riguardano:

- a) l'elevamento dell'obbligo di istruzione a 16 anni per far acquisire le competenze chiave, e per assicurare una consistente acquisizione dei saperi di cittadinanza;
  - b) la valorizzazione dell'autonomia delle scuole;
  - c) il rilancio e la modernizzazione dell'istruzione tecnica e professionale con la finalità di stabilire collegamenti con il mondo del lavoro e delle imprese, con il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale e con l'Università e la Ricerca;
  - d) l'istituzione di stabili Poli tecnici professionali aventi la funzione di promuovere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica e le misure per lo sviluppo economico e produttivo del Paese;
  - e) la riorganizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica;
  - f) la riorganizzazione e il potenziamento dei CTP (Centri per gli adulti) secondo una impostazione che sia in grado di offrire alla popolazione adulta un'offerta ampia e articolata rispondente ai bisogni formativi.
- *Quali criteri o combinazioni di criteri per l'assegnazione di crediti potrebbero essere selezionati ed utilizzati?*

Preliminare alla selezione dei criteri per l'assegnazione dei crediti, appare utile sviluppare uno studio del sistema dei crediti che in ogni paese, aderente al progetto ECVET, viene utilizzato nella formazione professionale al fine di riconoscere una qualifica professionale.

Occorre in ogni caso una **combinazione di più criteri**.

Il criterio fondamentale è proprio quello relativo ai **contenuti** in termini di **unità di competenza**; infatti, solo la condivisione della modalità di esplicitazione dei **risultati dell'apprendimento** può costituire per ciascun paese una prospettiva reale e sostenibile.

Gli altri criteri, pur costituendo riferimenti importanti, riguardano propriamente il *percorso* di apprendimento, prevalentemente formale, che non può prescindere dalla diversa contestualizzazione e caratterizzazione tipologica, in rapporto all'utenza/fabbisogno di riferimento.

Occorre quindi procedere alla definizione di un **quadro nazionale di standard**, a partire da quelli professionali, quale riferimento per la certificazione delle competenze, ed il riconoscimento dei crediti.

- *Ci sono nel vostro sistema di certificazione fattori e condizioni favorevoli all'introduzione dell'ECVET? Se sì, quali criticità potreste prevedere?*

### **FATTORI E CONDIZIONI FAVOREVOLI**

In Italia tra i fattori e condizioni favorevoli all'introduzione dell'ECVET si possono citare **alcune esperienze innovative** che, su impulso dei processi attivati dall'UE, hanno introdotto nel nostro paese concetti e metodi omogenei con quelli proposti dall'ECVET. Tra queste si possono citare l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, i Sistemi regionali delle qualifiche, il Progetto Interregionale Competenze, le indagini sui fabbisogni formativi predisposte dalle Parti sociali.

Inoltre si deve fare riferimento al **Tavolo Nazionale** in fase di costituzione, promosso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, e che coinvolge il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Università e della Ricerca, il

Coordinamento delle Regioni, le Regioni e le Province Autonome e le Parti sociali, che **costituisce un luogo** particolarmente importante per l'introduzione dell'ECVET, in quanto si propone di «*avviare il percorso di definizione di un sistema nazionale di standard minimi professionali, di riconoscimento e certificazione delle competenze e di standard formativi*» e pertanto rappresenta attualmente e per l'immediato futuro "il luogo" deputato a portare a sistema l'insieme di esperienze già maturate, di fattori e condizioni favorevoli sviluppatasi nel tempo.

Più in dettaglio si specificano **elementi caratteristici** delle esperienze citate:

### **IFTS**

Inanzitutto si deve citare l'ampia **sperimentazione nazionale dei percorsi IFTS**, promossa dal Comitato nazionale su iniziativa dal Ministero della Pubblica Istruzione e che coinvolge il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Coordinamento delle Regioni e le Parti sociali.

Tali percorsi IFTS si basano su criteri di **flessibilità e modularità** e sono progettati, organizzati e gestiti da **partenariati** attivi composti da università, centri di formazione professionale (regionali), istituti secondari superiori, imprese o altri soggetti pubblici o privati.

Le basi tecniche degli IFTS prevedono tra l'altro:

- l'articolazione della qualifica in **Unità Capitalizzabili** (che costituiscono standard minimi per la certificazione, completi di indicatori di valutazione). Sono previste 9 UC relative alle competenze di base e 3 UC relative alle competenze trasversali, **comuni** a tutte le figure professionali formabili attraverso questi percorsi. Le UC tecnico-professionali sono specifiche della figura professionale e di numero variabile (di norma non più di dieci).
- i **risultati di apprendimento** compresi nelle UC sono descritti in termini di **competenze** (distinte in competenze di base, trasversali e tecnico-professionali), a loro volta declinate in termini di **saperi in atto** (utilizzo integrato di **conoscenze e abilità**).
- l'accesso ai percorsi è consentito anche a persone non in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, «*previo **accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo scolastico***».
- il "**certificato di specializzazione tecnica**" può costituire **credito formativo** per l'accesso ad altre filiere della formazione anche in ambito comunitario e consente il **riconoscimento delle competenze acquisite** come crediti formativi da parte dell'Università (Crediti Formativi Universitari, quantitativi secondo il sistema ECTS). Le modalità di riconoscimento dei crediti variano in relazione agli **accordi** definiti a livello locale.
- in caso di fruizione personalizzata o di uscita anticipata dal percorso viene rilasciata ai soggetti richiedenti la cosiddetta "**dichiarazione di percorso**", con l'indicazione delle competenze acquisite in relazione alle unità capitalizzabili di cui si compone l'intera qualifica. La dichiarazione di percorso può costituire **credito formativo**, analogamente al certificato di specializzazione tecnica.

### **SISTEMI REGIONALI DELLE QUALIFICHE**

Da alcuni anni, in diverse Regioni italiane sono in corso di implementazione i **Sistemi Regionali delle Qualifiche**.

È interessante notare come tali Sistemi sono basati, tra l'altro, su:

- repertori di **profili professionali** articolati per **livelli progressivi** di risultati di apprendimento (in analogia a quanto proposto dall'EQF);
- **unità** descritte in termini di conoscenze, abilità e competenze, complete di indicatori di valutazione (in analogia a quanto proposto dall'ECVET);
- **procedure** e dispositivi di **certificazione delle competenze** comunque acquisite;
- **meccanismi di riconoscimento dei crediti formativi**, anche se non associati a *credit points*.

E' inoltre da segnalare il ruolo svolto nell'ambito dalle Regioni con il "**Progetto interregionale competenze**" che ha portato le Regioni a condividere strumenti e percorsi comuni verso la definizione di un quadro nazionale inteso come insieme di *standard minimi professionali, di riconoscimento e certificazione delle competenze e di standard formativi*, a partire dalla condivisione dei tanti linguaggi, dalla loro omogeneizzazione e semplificazione e dall'esplicitazione dei relativi riferimenti concettuali comuni.

## **INDAGINI DEI FABBISOGNI FORMATIVI PREDISPOSTE DALLE PARTI SOCIALI**

Le indagini sui fabbisogni formativi, realizzate dagli "Organismi bilaterali nazionali", hanno fornito, nel corso degli ultimi anni, descrizioni delle professionalità in termini di **risultati di apprendimento** (variamente declinati) e, in alcuni casi, hanno raggruppato tali risultati in **unità capitalizzabili**, complete di indicatori per la valutazione.

Gli esiti di tali lavori, gli ulteriori sviluppi per una loro messa in rete, e la partecipazione delle parti sociali al Tavolo Nazionale sugli standard, fornisce una base importante per definizione delle competenze richieste dal mondo del lavoro nella prospettiva della costruzione di un sistema nazionale e per favorire il riconoscimento dei crediti formativi.

Gli **standard professionali** in corso di costruzione prevedono:

- la correlazione a: *«ambiti e contesti lavorativi specifici», «settori/aree professionali», «processi produttivi/di lavoro»;*
- l'articolazione/disaggregazione delle *«prestazioni/attività»* e dei *«contenuti professionali connotativi»;*
- il riferimento a *«schemi di repertoriazione offerti dalle principali fonti attualmente esistenti in ambito europeo, nazionale, regionale».*

Gli **standard di riconoscimento e certificazione delle competenze** in corso di costruzione prevedono:

- l'esplicitazione di *«principi e criteri per il riconoscimento delle competenze comunque acquisite»;*
- la correlazione con gli standard professionali *«per consentire la valutazione e la valorizzazione delle competenze possedute e acquisite in contesti di*

*apprendimento formali, non formali e informali».*

Considerata la sua missione attuale, nell'ambito del Tavolo Unico potrebbe essere affrontata la questione di armonizzare la produzione degli standard con i principi e le basi tecniche dell'ECVET.

### **CRITICITÀ**

Nel sistema di certificazione italiano in ambito VET, le principali criticità dell'ECVET sono riconducibili soprattutto al suo impatto sulla "cultura" dei principali attori, che non è omogenea, non è sempre consapevole delle problematiche legate all'esigenza di assicurare una maggiore integrazione del sistema istruzione-formazione-lavoro e, soprattutto, fortemente influenzata dalla tradizione propria dei contesti di apprendimento formali "storici".

#### **Prima criticità**

In particolare può essere critica la comprensione della differenza sostanziale che intercorre tra le unità capitalizzabili – proposte dall'ECVET (con o senza punti di credito associati) e le varie forme di segmentazione dei percorsi formativi (moduli, unità di apprendimento ecc.) presenti nella tradizione dei sistemi formali. L'utilizzo di tali categorie, a causa della polivalenza di significati in esse sedimentata, comporta ancora, inevitabilmente, un certo livello di ambiguità che dovrà essere però affrontata nel percorso avviato a livello nazionale.

#### **Seconda criticità**

La seconda criticità è legata a una poco diffusa "cultura della valutazione e della validazione" correlata a standard e a unità.

Per questo motivo risultano necessarie ed urgenti azioni nazionali e territoriali di diffusione, accompagnamento all'adozione di tali processi innovativi, sperimentazioni e monitoraggio qualitativo degli esiti.

Si veda, a questo proposito, quanto indicato al precedente punto 4.2.2.

#### **Conclusione**

Tenendo conto di quanto sopra affermato, l'implementazione dell'ECVET in Italia sarà probabilmente meno critica nell'ambito della formazione continua (dove rappresenta sicuramente un valore aggiunto facilmente percepito e risponde ad esigenze già emerse, per esempio nella formazione in azienda), mentre presenterà maggiori elementi di complessità nella formazione iniziale, soprattutto nel sistema dell'istruzione e formazione secondaria superiore statale (tecnica e professionale), dove esiste una bassa tradizione di certificazione legata alla strutturazione delle qualifiche e dei titoli in unità.

- **Come e, con quali tempi** (lancio, introduzione, sperimentazione, diffusione) l'ECVET potrebbe essere implementato nel vostro paese?

Al momento attuale, non è possibile prevedere quale sarà l'agenda dei lavori, il numero e la durata delle sperimentazioni che saranno decise, i percorsi di diffusione che saranno attuati: non è quindi possibile fare una stima dei tempi di implementazione ma è importante richiamare il ruolo del Tavolo Unico sugli standard, nel cui ambito dovrebbe essere affrontata l'implementazione dell'ECVET.

Un ruolo tecnico di sperimentazione potrà essere certamente individuato nell'ambito del nuovo programma di LLL.

E' auspicabile, a parere di alcuni rappresentanti delle parti sociali (CGIL – CISL – UIL) che venga avviata la sperimentazione in alcuni settori entro il 2009 e procedere all'adozione di ECVET entro il 2011.

#### **4.2.4 Azioni a sostegno dell'implementazione e dello sviluppo dell'ECVET**

- *Quali misure dovrebbero essere intraprese a livello europeo, nazionale e settoriale per agevolare l'implementazione dell'ECVET?*

Si ritiene che sia senz'altro necessario attuare quanto previsto nel documento sottoposto a consultazione: «*In addition, experiments, studies, further tests and pilot projects under the Leonardo da Vinci programme, whether ongoing or planned, can supplement the solutions arising from the consultation*» [SEC(2006)].

In particolare è auspicabile un forte contributo europeo, anche attraverso finanziamenti mirati, riservati alle **istituzioni** e alle **autorità nazionali** responsabili dell'implementazione dell'ECVET, allo scopo di attuare sperimentazioni del dispositivo, anche su scala transnazionale.

Secondo alcuni rappresentanti delle parti sociali (CGIL – CISL – UIL) devono essere incentivati i progetti transnazionali di Lifelong Learning utilizzando sia il nuovo Programma LLL che il FSE.

I rappresentanti dell'Unione Generale del Lavoro (UGL) ritengono invece che i competenti organismi della Commissione Europea dovrebbero tenere conto delle analisi effettuate a livello nazionale e settoriale, al fine di elaborare quei principi comuni applicabili per rendere fruibili a tutti i lavoratori europei la formazione professionale continua.

Un adeguato sostegno dovrebbe essere riservato anche ai **settori**. Questi, infatti, possono essere un fertile terreno di sperimentazione per lo sviluppo di qualifiche internazionali, capaci di aumentare il valore del capitale umano disponibile nel settore.

Il livello settoriale si rivela di particolare importanza, poiché i soggetti che vi operano, essendo in diretto contatto con i problemi e le sfide connessi con la globalizzazione e lo sviluppo di nuove tecnologie, sono in grado di proporre ed elaborare soluzioni efficaci. Le parti sociali ed i soggetti che operano a questo livello, sono da tempo impegnati ad individuare le sfide e i bisogni di competenze e, di conseguenza, di trovare risposte a queste sfide.

Anche in Italia, la necessità di dotarsi di una serie di standard coordinati per migliorare la capacità di diagnosticare i fabbisogni formativi e per assicurare trasparenza, leggibilità e riconoscibilità ai risultati di apprendimento, è un'esigenza avvertita da diversi anni.

Sarebbe pertanto opportuno favorire un **processo parallelo di implementazione dell'ECVET** (e dell'EQF), a livello nazionale, regionale e settoriale. In altre parole, bisognerebbe evitare di sviluppare prima i sistemi nazionali, poi quelli regionali e infine quelli settoriali: bisognerebbe, invece, attivare subito meccanismi di mutua

sollecitazione tra gli sviluppi contemporanei dei processi di implementazione ai diversi livelli.

Inoltre, ciascuno Stato dovrà sostenere con forza, presso tutti gli attori coinvolti ed a tutti i livelli, l'importanza dell'attivazione dei progetti pilota, che assumono un ruolo decisivo, rappresentando il luogo di concreta individuazione delle soluzioni tecnico-operative necessarie all'attuazione della proposta ECVET. In questo senso, i progetti pilota – sia relativamente ad ECVET che all'intero impianto di EQF - devono essere considerati come un investimento strategico di ciascun Paese; dovranno tener conto delle specificità nazionali ed essere accompagnati da un attento e sistematico monitoraggio finalizzato a produrre tutti i riscontri necessari ad apportare le opportune correzioni per la messa a punto definitiva della proposta ECVET.

A parere del Ministero della Pubblica Istruzione misure importanti devono riguardare:

1. definizione di diversi modelli sperimentali nelle diverse tipologie professionali
2. sviluppo di un glossario condiviso
3. azioni di informazione mirata
4. costruzione di partenariati e sistematica opera di monitoraggio dello stato di implementazione del sistema
5. formazione dei soggetti interessati e coinvolti in modo sistematico
6. costituzione di un gruppo tecnico nazionale di supporto al progetto per le verifiche-valutazioni in itinere e finali e per gli eventuali adeguamenti.

#### **4.2.5 Il potenziale dell'ECVET per valorizzare la mobilità**

L'ECVET ha una forte potenzialità come strumento di comunicazione tra sistemi formativi dei vari paesi, ma soprattutto come elemento capace di motivare la partecipazione e gli scambi tra cittadini, in quanto permette al cittadino di sapere preventivamente quanto “varrà” la formazione acquisita all'estero, nel corso della sua futura carriera di lavoro e di formazione.

L'ECVET rappresenta la risposta ad un quadro europeo dell'*education* caratterizzato da disomogeneità e profonde differenze tra Paesi, e potrà contribuire allo sviluppo dei partenariati in quanto sarà finalmente in grado di far interagire funzionalmente soggetti che potranno confrontarsi con una professionalità conosciuta e reciprocamente comparabile.

Il potenziale dell'ECVET per valorizzare la mobilità è molto alto. D'altra parte, si è visto quanto l'introduzione dell'ECTS nella formazione superiore universitaria abbia incrementato in modo straordinario il numero degli studenti che svolgono periodi di formazione all'estero.

Tuttavia, nell'ambito della formazione professionale iniziale, questa mobilità in Italia dipenderà anche da altri fattori (quali i modelli culturali ed educativi), legati alla giovane età degli studenti (4-5 anni inferiore a quella degli studenti universitari). Sembra ancora piuttosto scarsa, infatti, la propensione delle famiglie a lasciare che i figli adolescenti trascorrono periodi mediamente lunghi all'estero.

- *In quale misura e come l'ECVET potrà contribuire allo sviluppo dei partenariati transnazionali e nazionali?*

L'ECVET potrà contribuire ad un soddisfacente sviluppo dei partenariati transnazionali e nazionali fornendo un quadro molto coerente di principi, basi tecniche, strumenti, linee guida ed esempi, ad un livello di dettaglio sufficiente per evitare – secondo un approccio preventivo – le prevedibili principali difficoltà di comprensione reciproca tra i *partner*.

Nell'ambito del nuovo periodo di programmazione dei fondi strutturali 2007-2013 così come del Lifelong Learning Programme della Commissione occorrerà centrare l'attenzione sulla sperimentazione dell'impianto di EQF, dei relativi strumenti e degli altri dispositivi predisposti a livello comunitario (EUROPASS, Ploteus).

In tal senso, la Raccomandazione relativa ad EQF, attualmente in via di adozione, dovrà essere al centro delle iniziative di mobilità (di studio, di lavoro) per gli individui e di scambio-transnazionale di esperienze (azioni di sistema) tra i diversi sistemi nazionali/regionali di lifelong learning, anche nell'ambito della Cooperazione Transnazionale dei Programmi Operativi Regionali ed Interregionali finanziati dal FSE.

In particolare l'approccio proposto da EQF per l'individuazione, descrizione e comparazione dei risultati di apprendimento rispetto agli otto livelli individuati, ed il processo di attribuzione di valore condiviso alle singole unità di competenze che compongono le qualifiche devono essere testati soprattutto all'interno di progetti di sistema che coinvolgano anche i livelli istituzionali nazionali e regionali, piuttosto che in singole sperimentazioni a livello di reti di soggetti erogatori. Proprio il carattere volontario dell'adesione ad EQF ed ECVET, che implica una forte assunzione di responsabilità da parte dei soggetti istituzionali che hanno la responsabilità dei sistemi regionali e nazionali di lifelong learning, rende necessaria la formazione di partenariati "forti" ovvero partenariati in cui siano presenti anche i soggetti istituzionali, che possano legittimare gli accordi tra i soggetti per la sperimentazione della "tenuta" del quadro di riferimento.

**A parere di UGL** i programmi europei di mobilità rivolta alla formazione professionale, dovrebbero essere rivolti innanzitutto ai giovani privi di un sufficiente apprendimento professionale, e poi anche ai disoccupati di lunga durata. Sono però necessari, al fine di rendere positiva l'azione del programma, innanzitutto adeguati finanziamenti al sistema per estendere maggiormente la platea dei beneficiari, e poi l'introduzione di criteri agevolativi (anche in termini di interventi sul costo del lavoro) per favorire l'occupazione dei lavoratori che abbiano partecipato alla formazione nel sistema ECVET ed abbiano conseguito un consistente numero di "crediti". Vi è infine da risolvere il problema delle differenze linguistiche, che possano creare ostacoli allo scambio di esperienze in campo formativo: sono quindi necessarie da un lato scambi di partenariato in materia di formazione tra Paesi in cui vi è già un'omogeneità od una conoscenza linguistica comune, e poi affiancare alla formazione tecnica anche una formazione linguistica.

- *In quale misura e come l'ECVET potrà contribuire a migliorare la qualità dei programmi comunitari di mobilità e la partecipazione a questi programmi?*

A parte quanto già evidenziato, si specifica inoltre che, la possibilità di elevare ulteriormente la qualità dell'azione comunitaria in materia di mobilità sta proprio nel

perseguire livelli di coinvolgimento maggiore di soggetti nazionali/regionali istituzionali e, quindi, nel fare sinergia con le azioni di sistema che ciascuno di essi porta avanti per raccordare i rispettivi sistemi al quadro europeo. Dal momento, infatti, che si dispone di una proposta complessiva per tale quadro e di una serie di strumenti ad esso connessi, oltre alle azioni di scambio rivolte alle persone, occorre potenziare ai diversi livelli (programmi comunitari, interventi degli Stati membri e delle Regioni) le azioni di sistema, affinché si possa verificare la “tenuta” del quadro, la sua effettiva adattabilità da parte dei singoli paesi e la sua efficacia/funzionalità rispetto alle istanze di mobilità. Tali verifiche devono riguardare non soltanto la dimensione individuale dell’esperienza di mobilità o quella connessa a singoli contesti di scambio (ovvero tra un numero limitato di soggetti e relativi territori), ma soprattutto la dimensione di sistema (interregionale, transnazionale), che costituisce la nuova prospettiva proposta da EQF, nell’ambito della ridefinizione e del potenziamento dell’impegno assunto a Lisbona e dettagliato in Istruzione&Formazione 2010.

- *In quale misura e come pensate che l’ECVET ed EUROPASS possano integrarsi reciprocamente per promuovere la mobilità?*

L’integrazione con Europass costituisce una tappa importante, in vista della predisposizione di una serie di strumenti tra loro integrati e correlati, a disposizione dei cittadini europei ai fini di un’effettiva mobilità professionale e dell’esercizio della cittadinanza attiva.

Mentre EUROPASS costituisce uno strumento che permette di rendere trasparenti le certificazioni che in ciascun paese attestano il raggiungimento di determinati *risultati* conseguiti nell’ambito di percorsi di apprendimento, ECVET riguarda l’individuazione di elementi comuni e condivisi nell’ambito del *processo* che porta all’attestazione di tali risultati. Come delineato da EQF *risultati* e *processo* sono aspetti imprescindibili tra di loro per la condivisione di un quadro europeo di riferimento per l’apprendimento.

Entrambi questi aspetti richiedono l’individuazione e la condivisione di condizioni minime per il confronto tra sistemi, la trasferibilità degli output e, quindi, la mobilità delle persone.

In questa fase, tuttavia, appare fondamentale lavorare sugli aspetti di processo – soltanto in parte presi in considerazione da ECVET - che, riferendosi direttamente alle caratteristiche specifiche dei diversi sistemi nazionali/regionali di validazione/riconoscimento dei risultati conseguiti dalle persone nei percorsi di apprendimento, richiedono uno sforzo maggiore per l’individuazione dei principi di qualità di processo condivisi.

Per concludere, l’ECVET ed EUROPASS **devono integrarsi reciprocamente**. In questa direzione occorre uno sforzo maggiore per garantire preventivamente l’armonizzazione e l’omogeneità dei dispositivi.

I dispositivi EUROPASS dovrebbero comunque essere utilizzati nell’ambito dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Si dovrebbe, per esempio, assicurare l’armonizzazione delle indicazioni per la formalizzazione dei descrittori dei risultati di apprendimento (cfr. quanto affermato al punto 4.2.2, relativamente alle basi tecniche dell’ECVET).

Si dovrebbe, inoltre, valutare l’opportunità di incorporare il «*personal transcript of record*» previsto dall’ECVET, all’interno del documento “Europass Mobilità”.

In sintesi, creare uno strumento quale l'ECVET è sicuramente un mezzo per favorire la comunicabilità tra sistemi, la trasferibilità ed il riconoscimento delle competenze acquisite, l'occupabilità e sviluppare il partenariato in tema di LLL; va comunque strutturato in maniera tale da garantire l'effettivo riconoscimento delle competenze acquisite, non solo in contesti formali di apprendimento ma anche in quelli non formali ed informali.